

caso d'invalidità assoluta e permanente dipendente dal fatto di guerra, al quale partecipi l'assicurato in servizio nelle Forze Armate dello Stato, verso corresponsione di un soprappremio annuo, dovuto durante il periodo in cui è effettivamente corso il rischio, e fissato nella misura seguente:

5% dell'annualità di rendita garantita fino a L. 6.000.- di annualità;

10% della parte di rendita eccedente L. 6.000.- e fino a L. 12.000.;

15% della parte di rendita eccedente L. 12.000.-

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato Permanente, delibera di accogliere le suddette proposte.

## VII - Patrimonio

a - Erogazione del mutuo di lire 100.000.000 a favore del Governatorato di Roma -

Il Direttore Generale ricorda che l'On. le Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 24 luglio 1936 - XIV, autorizzava la concessione a favore del Governatorato di Roma di un mutuo di L. 100.000.000, da garantirsi ai sensi di legge, se